



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “HOME CARE PREMIUM 2019 – PRESTAZIONI INTEGRATIVE” DELL’AMBITO TERRITORIALE N 19. CIG: 827260519C

- CPV: 85311200-4 - Servizi di assistenza sociale per persone disabili

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO “HOME CARE PREMIUM 2019 – PRESTAZIONI INTEGRATIVE”

Articolo 1- Tipo di appalto

- Appalto di servizi art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016
- Allegato IX al D. Lgs. 50/2016;
- CPV 85311200-4 - Servizi di assistenza sociale a disabili
- Contributo di gara da versare all’ANAC (ai sensi della L. 266/2005 e giusta Deliberazione del Consiglio dell’ANAC del 22/12/2015 n. 163): **€ 70,00**
- Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con applicazione dell’art. 142 dello stesso.
- Nell’ambito del presente Capitolato sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto.
- In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.

La presente procedura, avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio “**HOME Care Premium 2019 – prestazioni integrative**”, viene indetta dall’Ambito Territoriale N19, Comune di Afragola (Capofila), Caivano, Cardito e Crispano, ai sensi e per gli effetti della L. 55 del 14.06.2019, che ha sospeso l’obbligo di ricorso alle Centrali Uniche di Committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti della ditta Maggioli S.p.A. in dotazione all’Ente. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola, in qualità di capofila dell’Ambito n. 19. L’affidamento del contratto pubblico avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con applicazione dell’art. 142 dello stesso.

Nell’ambito del presente Capitolato sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto.

In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Articolo 2 – Oggetto del capitolato.

1. Il presente capitolato di appalto e prestazionale disciplina il contratto per la gestione del servizio **“Home care Premium 2019 – prestazioni integrative”** previsto dal piano di intervento dei servizi territoriali.

Articolo 3- Luogo di esecuzione del servizio

1. Le attività del Servizio saranno espletate a domicilio degli utenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale N19, Afragola - Capofila, Caivano, Cardito e Crispano.

Articolo 4 –Descrizione del servizio

L’Aggiudicatario si obbliga a garantire le seguenti **Prestazioni Integrative**:

- a) **SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI RESI DA OPERATORI SOCIO-SANITARI ED EDUCATORI PROFESSIONALI**: Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.
- b) **ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI**: Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, e fisioterapisti.
- c) **SOLLIEVO**: A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”.
- d) **TRASFERIMENTO ASSISTITO**: Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzata e trasporto barellato.
- e) **FISIOTERAPISTA**.
- f) **SUPPORTI**: Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN che, senza entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiara sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale.

Sono considerati supporti:

- I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
- II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
- V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
- VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne;
- VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
- VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
- IX. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.

I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 10% del budget individuale annuale con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l'acquisto del supporto.

f) **PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA:** Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex lege 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 5 – Figure professionali richieste - Importo dell'appalto

Per le EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE occorre assicurare:

- **OSS:** n. 13.500 ore (interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria). € 20,00 orario omnicomprensivo. **COSTO TOTALE € 270.000,00**
- **SOLLIEVO:** n. 21.897 ore (interventi di sollievo domiciliare, diurno extra domiciliare e residenziale) € 18,50 orario omnicomprensivo. **TOTALE € 405.094,50**
- **FISIOTERATISTA:** n. 1.728 per € 20,00. **TOTALE € 34.560,00**
- **TRASFERIMENTO ASSISTITO:** n. 15 trasporti (servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità, es. visite mediche, accesso al centro diurno etc., articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato) € 35,00 omnicomprensivo per servizio. **TOTALE € 4.725,00**



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispino
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- **SUPPORTI:** attivazione di supporti, così come descritti all'art. 20 del Bando HCP emanato dall'INPS e rivolto agli utenti, in favore di n. 4 utenti beneficiari € 300,00 contributo *una tantum* per ciascun utente. **TOTALE € 32.400,00**

- **SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI RESI DA EDUCATORI PROFESSIONALI:** n. 2.349 ore di prestazioni svolte da Educatori Professionali in ambito domiciliare. Costo € 22,00 orario omnicomprensivo. **TOTALE € 51.678,00**

TOTALE erogazione delle *prestazioni integrative* pari ad **€ 798.457,50** oltre IVA se dovuta come per legge.

IMPORTO A BASE DI GARA: € € 798.457,50 oltre IVA se dovuta come per legge.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 6– Varianti

Non sono ammesse varianti a quanto previsto nel presente Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 – Durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi le attività di cui al progetto “Home Care Premium Assistenza Domiciliare”, in sigla “HCP 2019” le cui prestazioni integrative avranno decorrenza dalla data di aggiudicazione della presente procedura e fino al 30 giugno 2022.

Articolo 8 – Responsabile del servizio “Home Care Premium 2019 – Prestazioni integrative”, da parte dell'aggiudicatario.

1. Al fine di coordinare tutte le attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario del contratto di appalto mette a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, un Coordinatore del servizio, ovvero, una persona fisica, nominata dall'aggiudicatario, responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice della gestione di tutti gli aspetti tecnici/qualitativi ed economici definiti dal bando/ disciplinare di gara, dal presente capitolato di appalto e dal contratto di appalto.
2. In particolare il Coordinatore del servizio di “**Home Care Premium 2019 – Prestazioni integrative**”, è responsabile della corretta esecuzione degli strumenti di gestione del servizio aggiudicato (PAI, Fascicolo utente, etc.)
3. Il Coordinatore del servizio di “**Home Care Premium 2019 – Prestazioni integrative**”, inoltre: a) mantiene aggiornato l'elenco del personale addetto al servizio in parola con la specifica delle mansioni espletate; b) predispone il programma di turnazione del personale; c) mantiene aggiornato il registro presenze del personale in servizio; d) attua il piano della formazione del personale; e) mantiene aggiornato il registro presenze operatori e relative schede personali degli utenti; f) cura l'attuazione e l'aggiornamento dei piani previsti dal



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

D.lgs. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, etc.); g) verifica la disponibilità dei dispositivi di sicurezza; h) redige i verbali degli incontri/riunioni dell'equipe operativa.

Articolo 9 - Variazioni/Sostituzioni e turn over degli operatori del servizio "Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative".

1. L'aggiudicatario deve garantire per tutta la durata del contratto e in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, secondo quanto previsto dal contratto, dai relativi allegati, ivi incluso il presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze di operatori con una immediata sostituzione, non oltre tre giorni dall'avvenuta assenza degli operatori.
2. Ogni variazione/sostituzione degli operatori dedicati al servizio oggetto dell'appalto deve essere comunicata al direttore dell'esecuzione del contratto prima che gli operatori assumano servizio.
3. Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, gli operatori dell'aggiudicatario devono essere destinati in maniera stabile nei singoli servizi, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over) tra gli operatori e favorisca la costruzione di una relazione basata sulla continuità nella conoscenza degli utenti rispetto alle loro esigenze, evitando di determinare criticità organizzative, funzionali e relazionali per gli utenti stessi.
4. L'aggiudicatario riconosce all'amministrazione aggiudicatrice, anche per il tramite degli utenti che ricevono il servizio, la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori addetti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenuti non idonei alla perfetta e regolare esecuzione del servizio ossia che durante lo svolgimento del servizio siano stati causa di accertati gravi motivi di lagnanza o abbiano tenuto un accertato comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia dell'utenza. In caso di positivo accertamento, l'aggiudicatario deve provvedere all'allontanamento degli operatori entro giorni tre dal ricevimento della richiesta da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Nel suddetto caso, a seguito di richiesta da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse umane con figure professionali di pari inquadramento, entro tre giorni dalla data della richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto e a garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto. L'esercizio di tale facoltà da parte del direttore dell'esecuzione del contratto non comporta alcun onere per l'amministrazione aggiudicatrice.
6. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad una tempestiva sostituzione degli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant'altro contrattualmente previsto) entro tre giorni dalla data in cui si è verificata l'assenza, con figure professionali di pari inquadramento in modo da garantire il regolare espletamento del servizio.
7. Si precisa che dopo aver concordato con il direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco definitivo del personale da impiegare nella esecuzione del servizio, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli operatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante e una continuità nel servizio per l'intera durata contrattuale, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.

Articolo 10- Formazione del personale.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la formazione specialistica del personale addetto al servizio **“Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative”** secondo il piano presentato in sede di offerta.
2. Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà garantire la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.
3. L'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato, prima dell'inizio effettivo del servizio, deve garantire lo svolgimento di un'attività di informazione e condivisione, con tutto il personale che sarà impiegato nella erogazione del servizio, del proprio Piano di Gestione in base al quale sarà gestito il servizio **“Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative”** aggiudicato.
4. Si precisa che le ore di formazione del personale non devono coincidere con gli orari di erogazione del servizio aggiudicato.

Articolo 11 – Durata dell'appalto.

1. Il servizio **“Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative”**, ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto e fino al 30 giugno 2022.
2. La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra indennità o compensazione.
3. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.

Articolo 12 – Corrispettivo dell'appalto. Pagamenti.

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente, di norma entro trenta giorni dal ricevimento di apposita fattura elettronica emessa dall'aggiudicatario.
2. La liquidazione del corrispettivo mensile è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C., salvo l'esito della regolarità fiscale effettuata d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice, online, avvalendosi dei servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate.
3. Nel caso in cui dalla verifica della regolarità fiscale l'aggiudicatario risulti “soggetto inadempiente”, il pagamento del corrispettivo è sospeso fino all'esito della successiva verifica dalla quale risulti che l'aggiudicatario è “soggetto non inadempiente” ovvero versato all'Agenzia delle Entrate dietro emissione, da parte di quest'ultima, di motivato provvedimento.
4. L'irregolarità del D.U.R.C comporta il rifiuto delle fatture emesse dall'aggiudicatario;
5. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione aggiudicatrice qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del D.U.R.C.
6. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'aggiudicatario deve comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, entro



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

7. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
8. Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi sono riportati negli atti di gara dell'amministrazione aggiudicatrice, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.
9. Qualora l'aggiudicatario del contratto di appalto non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge 136/2010.
10. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

Articolo 13 – Esecuzione anticipata del contratto.

1. Il Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Afragola, Comune Capofila dell'Ambito N19, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano N19, può autorizzare l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, mediante sottoscrizione di idoneo processo verbale.
2. Nell'ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento, in caso di successiva mancata stipula del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all'aggiudicatario provvisorio che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata.

Articolo 14 – Proroga del contratto di appalto.

1. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio **“Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative”** può essere prorogata, dalla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri:
 - a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
 - b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso che il medesimo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario;
 - c) L'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, in quanto già compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato).
3. In caso di proroga del contratto di appalto, come definita al precedente comma 2, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispino
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

4. La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata massima di sei mesi e, comunque, non oltre il termine necessario per l'individuazione di nuovo contraente, nei limiti di importo stabiliti dal Codice.

Articolo 15 – Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario.

1. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal responsabile unico del procedimento (RUP).
2. Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la riorganizzazione del servizio oggetto del presente capitolato di appalto.

Articolo 16 – Varianti introdotte dall'amministrazione aggiudicatrice.

1. L'amministrazione aggiudicatrice può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni ministeriali in materia di organizzazione e di gestione del servizio **“Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative”** che incidono sul contratto di appalto posto in esecuzione;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto;
2. Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal responsabile unico del procedimento.

Articolo 17 – Garanzia definitiva.

1. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale netto.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

4. L'esecutore dell'appalto è tenuto altresì a consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima dall'avviso del Servizio una polizza che copra RCT/O - art.103 del Codice - per un massimale di € 1.500.000,00;

Articolo 18 - Obblighi di riservatezza.

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.
2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall'aggiudicatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Articolo 19 – Obblighi di condotta del personale dell'appaltatore.

1. L'amministrazione aggiudicatrice estende gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dell'aggiudicatario impiegati.
2. nella esecuzione del contratto di appalto.
3. L'aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si obbliga a farle osservare a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti che sono impiegati, dall'aggiudicatario medesimo, nella esecuzione del contratto di appalto.
3. Nel caso di violazione da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'aggiudicatario degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'aggiudicatario si obbliga all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal citato D.P.R. n. 62/2013 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013.
4. Qualora la violazione di tali norme da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell'aggiudicatario ovvero da parte dell'aggiudicatario medesimo rientra tra le ipotesi previste dal capitolato o dalla legge tra quelle per le quali l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, il responsabile unico del procedimento procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti.
5. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla recessione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 20 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza.

1. L'aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto di appalto. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - b) l'aggiudicatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
 - c) l'aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto di sua competenza.
2. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del responsabile unico del procedimento, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti così come copia conforme dei contratti stipulati.
 3. Nel caso di irregolarità contributive definitivamente accertate la stazione appaltante, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
 4. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento dovesse acquisire in atti il documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario "negativo" per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni.

Articolo 21 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dell'appalto.

1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
2. E' in facoltà del direttore dell'esecuzione del contratto, anche tramite un suo delegato, in qualsiasi momento, effettuare controlli e verifiche della esecuzione del contratto di appalto al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispino
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- prescrizioni di cui al presente capitolato, dell'aggiudicatario in base al quale è stato aggiudicato il servizio, e alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o un suo delegato, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
 4. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
 5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione del servizio.

Articolo 22 – Inadempimenti e penali.

1. In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato nella tabella seguente.
2. In presenza di inadempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il direttore dell'esecuzione del contratto li contesta al legale rappresentante dell'aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è tenuto a fornire le sue controdeduzioni, a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione.
4. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, il direttore dell'esecuzione del contratto applica la penale, secondo la seguente tabella, con propria determinazione.
5. Le penali vengono detratte dal compenso mensile spettante all'aggiudicatario.
6. Il valore complessivo delle penali applicate non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale.
7. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva, nei casi di inadempienze più gravi che comportino danni a carico degli utenti o dei loro familiari, di rivalersi sull'aggiudicatario per i danni subiti.

Tabella delle inadempienze e degli importi delle penali.

Lettera	Inadempienza	Importo penale
A	Mancata predisposizione o mancata o inesatta attuazione del programma di realizzazione delle attività attraverso cui si articola il servizio di “Home care Premium 2019- prestazioni integrative”	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
B	Mancata predisposizione o mancata o inesatta attuazione del programma di realizzazione della partecipazione delle famiglie utenti del servizio al fine di favorire la condivisione dei piani assistenziali	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

C	Mancata o incompleta o inesatta attuazione del progetto di formazione specialistica dedicata al personale impiegato nel servizio	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
D	Mancata o inesatta attuazione delle modalità di sostituzione del personale assente.	Per ogni giorno solare di Ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all'3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
E	Mancanza o insufficienza del monte ore mensile garantito ad ogni operatore per le attività da svolgere al di fuori del lavoro diretto con gli utenti per attività di programmazione, di incontro con i familiari, di monitoraggio e valutazione del Servizio	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
F	Mancata, incompleta o inesatta attuazione dei Piani Assistenziali Individualizzati	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
G	Inefficacia del sistema di verifica delle modalità di esecuzione del servizio.	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 1 per netto contrattuale.
H	Inefficienza dei sistemi di segnalazione e riduzione del tempo di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche.	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
i	Mancata, incompleta o inesatta attuazione del progetto tecnico offerto in occasione della partecipazione alla procedura di gara	Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l'amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 23 – Stipula del contratto.

1. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile per centoottanta giorni dalla data di scadenza dalla sua presentazione.
3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordato con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.

5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie dell'amministrazione aggiudicatrice.
8. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'amministrazione aggiudicatrice ne chieda espressa e motivata esecuzione anticipata.
9. Il contratto è stipulato secondo le modalità tecniche e operative del disciplinare sulla forma dei contratti approvato dall'Ente con deliberazione G.C. 117/2019.
10. L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto nel giorno stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto nel giorno stabilito e preventivamente comunicato dall'amministrazione aggiudicatrice al legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
11. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile alla stipula del contratto nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

Articolo 24 - Risoluzione del contratto.

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto è risolto di diritto nel caso di sopravvenuta carenza della copertura



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- finanziaria relativa all'espletamento del servizio aggiudicato e nel caso di rinuncia, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a proseguire nell'attuazione del servizio, oggetto del presente appalto.
2. In caso di risoluzione del contratto di appalto per uno o più motivi tra quelli elencati al precedente comma 1, all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione del contratto di appalto, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla stipula del contratto di appalto.
 3. Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
 - a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 23 si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio;
 - b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore del servizio affidato;
 - c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del servizio;
 - d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito;
 - e) Mancata attuazione dei Piani Assistenziali;
 - i) Mancata o incompleta fornitura del materiale di sicurezza destinato agli operatori;
 - j) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto all'aggiudicazione;
 - m) Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte dall'aggiudicatario in sede di gara per colpa dell'aggiudicatario stesso;
 - n) Inosservanza dei contratti collettivi applicabili agli operatori e della normativa disciplinante gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell'aggiudicatario;
 - o) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'aggiudicatario;
 - p) Mancato rispetto da parte degli operatori dell'aggiudicatario o da parte dell'aggiudicatario medesimo dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di cui venga a conoscenza;
 - q) Ogni inadempimento da parte dell'aggiudicatario che comporti disagi reiterati all'utenza.
 4. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
 5. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore dell'esecuzione del contratto.
 6. Fermo quanto previsto dal presente capitolato e da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- esecuzione del servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore della esecuzione del contratto.
7. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerta che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio, redige apposito verbale.
 8. Il direttore dell'esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine di tre giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
 9. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
 10. Qualora l'aggiudicatario intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione del contratto con un anticipo di almeno 30 giorni. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice si rivale su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno subito.
 11. Il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto nei casi in cui essa è prevista da altri articoli del presente capitolato che si intendono qui integralmente riportati e trascritti.
 12. Si applicano al presente articolo, per quanto qui non disciplinato, le disposizioni recate dall'articolo 108 del Codice.

Articolo 25 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

L'amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 33 del presente capitolato ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 37 del presente capitolato, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio aggiudicato. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Ove nessuna delle imprese interpellate possa assumere l'affidamento del servizio ovvero nel caso in cui l'impresa aggiudicataria risulta essere l'unica impresa offerente, l'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo posta elettronica certificata e ove non possibile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

All'impresa inadempiente vengono addebitate le spese sostenute in più dall'amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa medesima previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento del direttore dell'esecuzione del contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Articolo 26 – Cessione del contratto. Divieto.

1. E' vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di Afragola, quale comune capofila dell'Ambito Territoriale N19 e l'aggiudicatario. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto.

Articolo 27 – Divieto di subappalto.

1. L'aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato secondo le disposizioni recate dal presente capitolato, dalle proprie offerte tecnica ed economica, in base al quale il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. E' vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.
3. In caso di inosservanza il contratto è risolto di diritto salva ogni azione sanzionatoria dell'agire dell'aggiudicatario prevista dal presente capitolato di appalto, dal Codice e dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 28 – Recesso.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite relative al servizio di **“Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative”**.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio **“Home Care Premium 2019 – Prestazioni Integrative”** erogato fino al momento della rescissione del contratto.
3. Si applica al presente appalto l'istituto del recesso di cui all'articolo 109 del Codice per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto applicabile al presente appalto.

Articolo 29 - Foro competente.

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 30– Danni e responsabilità

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di **adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi** di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Articolo 31 – Divieto di modifiche del contratto introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Articolo 32 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010, laddove compatibili con il D.lgs 50/2016. Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Articolo 33 – Variazioni entro il 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Articolo 34 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Articolo 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Articolo 36 - Servizi supplementari

La stazione appaltante, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di affidare servizi supplementari non compresi nell'appalto iniziale, laddove si verificasse la necessità.

Articolo 37 – Responsabilità obblighi dell'Aggiudicatario

La responsabilità della gestione del servizio oggetto del presente contratto è a carico dell'aggiudicatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento degli obblighi nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi venissero arrecati, anche per negligenza, alle persone o a cose, sia del Comune di Afragola sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi, pertanto il Comune di Afragola da qualunque conseguenza diretta o indiretta, da ciò derivante.

L'aggiudicatario si obbliga pertanto a mantenere sollevato il Comune da qualsiasi pretesa e responsabilità che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi, anche tramite apposito intervento sostitutivo in eventuali giudizi che vengano promossi, assumendosi ogni incombenza in rapporto ed in conseguenza della relativa definizione.

L'aggiudicatario è responsabile dell'inosservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di gestione della corrispondenza.

Articolo 38 - Obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro

L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente CSA, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto per il servizio di cui in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Articolo 39 – Spese contrattuali.

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali eventualmente dovute per la stipula del contratto di appalto, che dovranno essere versate dall'aggiudicatario nella misura e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'amministrazione aggiudicatrice non stipula il contratto di appalto e procede alla revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 40 – Domicilio dell'aggiudicatario.

1. Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Afragola.

Articolo 41 – Rinvio.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano
ASL NA2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, inoltre, al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in quanto applicabili alla presente gara di appalto.

Articolo 42 – Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto.

1. Il Responsabile unico del procedimento di gara e direttore dell'esecuzione del contratto è il l'Avv. Francesco Affinito, Funzionario del Comune di Afragola, Telefono 081/8529619.
email: f.affinito@comune.afragola.na.it
PEC: settorequalitaevivibilita@pec.comune.afragola.na.it

Il RUP

Avv. Francesco Affinito

**Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott.ssa Alessandra Iroso**